



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 23/12/2024

OGGETTO:	DIVIETI E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025
----------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno vi saranno momenti di festeggiamento in area pubblica e privata in tutto il territorio comunale;

CHE in tali circostanze è abitudine utilizzare botti, petardi, razzi, giochi pirotecnici e simili;

RICHIAMATE integralmente le proprie precedenti ordinanze n.60/2018, n.67/2019, n. 63/2020, n.45/2021, n.51/2022 e 41/2023;

VISTA la nota inviata dallo studio GUARNIERI a patrocinio dell'ANISP (Associazione Nazionale Imprese del Settore Pirotecnico) in atti ente con p.g.n.109801 del 15/11/2024 con cui si invitano i comuni italiani a non adottare ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito delle festività di Capodanno; visti i relativi allegati in cui il Ministero degli Interni pone riserve in ordine all'adozione delle citate ordinanze in particolar modo ai requisiti di "contingibilità ed urgenza" criticando il contegno latamente creativo (*praeter legem*) dei Sindaci in materia;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata via mail in data 20 dicembre u.s.. alla Prefettura di Pesaro Urbino;

RITENUTO di limitare la zona di divieto rispetto all'intero territorio comunale di cui alla proprie precedenti ordinanze, ponderando gli interessi di protezione dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali con gli interessi economici dei commercianti degli articoli pirotecnici; la delimitazione delle zone di rispetto di cui alla presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di vendita degli articoli pirotecnici; tale delimitazione risulta conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell'esercizio *extra ordinem* dei poteri sindacali;

RITENUTO che il pericolo imminente sussista (contingibilità - quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali; si osserva come, in via generale, l'ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche *praeter legem* (Consiglio Stato sez.V sent.1933/2018); vero è che anche la Corte Costituzionale (sent.n.4/1977) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle ordinanze e solo "eccezionalmente normativa" ove contengano precetti generali ed astratti. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute

leggitive: obbligo di motivazione; adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

RITENUTO che il ripetersi ogni anno di tale eventi (prevedibilità) non costituisce *ex se* esimente alla configurabilità del presupposto di "urgenza" richiesto indefettibilmente dall'ordinamento (l'urgenza è legata all'inevitabilità dell'evento e non solo alla sua prevedibilità); si richiamano i dati del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell' Interno sui "botti di fine anno" degli ultimi anni;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i presupposti per l'esercizio *extra ordinem* dell'ordinanza sindacale;

RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d'artificio hanno effetti negativi anche sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza: l'uomo sente una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I botti pirotecnicci scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono perdendo l'orientamento con il rischio di smarriti e vagare per strada esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;

RITENUTO di non poter individuare altri mezzi approntati dall'ordinamento giuridico atti a fronteggiare il rischio per l'incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;

RILEVATO che l'uso delle ordinanze sindacali ha apportato, nel corso degli ultimi anni, benefici in ordine all'incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemporaneando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza; si osserva che i pericoli maggiori si manifestano per l'uso sconsigliato dei fuochi illegali, per la minor età dei soggetti coinvolti nonché per l'uso improprio delle armi da fuoco;

CONSIDERATO che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l'uso a salvaguardia dell'incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;

VISTA la nota di S.E. Il Prefetto di Pesaro e Urbino p.g.n.121901/2024 avente oggetto "Festività Natalizie 2024_2025. Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnicici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia-indicazioni alle autorità Provinciali di pubblica sicurezza per l'attività di controllo sugli articoli".";

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d'artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art.13 della L.n.121/1981;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

VISTO l'art.57 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.212/2022 esecutivo nelle forme di legge ai sensi dell'art.10 delle preleggi;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata via mail in data 20 dicembre u.s.. alla Prefettura di Pesaro Urbino;

VISTA la nota circolare prot.71857 del 22/12/2016 dove il Prefetto richiama, tra l'altro, i Sindaci a limitare, per motivi di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d'artificio di fine anno consentendo invece l'uso degli artifici pirotecnicici in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO di dover adempiere al richiamo del Sig.Prefetto di cui sopra tenuto conto che l'emissione della presente ordinanza è disposta dal Sindaco quale "Ufficiale di Governo" nell'ambito dell'articolazione funzionale, a livello territoriale, del Ministero dell'Interno ex art.54 D.Lgs .n.267/2000 (essendo l'"ordine la sicurezza pubblica" materie costituzionalmente attribuite, in via esclusiva, alla competenza dello stato) e non quale "rappresentante della comunità locale" exart.50 del D.Lgs .n.267/2000;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque, **dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025**,di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, spari, "botti" diversi, dai seguenti come individuati nella circolare prefettizia di Pesaro Urbino prot.71857 del 22/12/2016, nei centri abitati e comunque a distanza inferiore da 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento nonchè dagli opifici::riclassificati ai sensi dell'art.53 TULPS (V cat.gruppo "D"-“E”, equiparati con marchio CE (F1- cat.1-F2 cat.2 per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150 P1 - prodotto da gioco-
2. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli artt.3-5 del D.Lgs.n.123/2015 gli altri articoli pirotecnicici (diversi da quelli di cui al punto n.1 che precede) sono utilizzabili, dal 30 dicembre 2024al 6 gennaio 2025, esclusivamente fuori dai centri abitati e comunque ad almeno 300 metri dalle abitazioni nonchè dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamento. E' vietato, in ogni caso, l'uso di articoli pirotecnicici che superino la soglia di 120 decibel. Si applica, in ogni caso, l'art.7 del regolamento di Polizia Urbana di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.212/2022.
3. I trasgressori di cui ai punti 1-2 che precedono potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000. Per le violazioni concorrenti del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni ivi previste.

Fermo restando quanto sopra ordinato si raccomanda a tutta la popolazione un uso responsabile dei prodotti pirotecnicici ispirato da principi di cautela e prudenza a protezione della pubblica incolumità in

riferimento a persone, edifici e cose nonchè per preservare il benessere degli animali.

Si invita la cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino giochi di luce che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti come di prassi raccomandato dalle pubbliche autorità.

DISPONE

1. che il Corpo di Polizia Locale di Fano, nonchè le Guardie Zoofile nei limiti delle relative funzioni previste dall'ordinamento, verifichino il rispetto della presente ordinanza.
2. di richiedere a S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza.
3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
 - Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Questura di Pesaro e Urbino;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Comandante dei Carabinieri di Fano;
 - Comandante Provinciale VV.FF;
 - Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
 - Dirigente Comandante della Polizia Locale di Fano;
 - Guardie zoofile - Associazione Anpana Onlus;
 - Guardie zoofile - Associazione OIPA Onlus .

4 che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art.29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n° 1199).

Fano, lì 23/12/2024

IL SINDACO
f.to Serfilippi Luca
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005